

# Il commercialista telematico

## SOCIETA' NON OPERATIVE

Le società per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo

- dei ricavi,
- degli incrementi delle rimanenze
- dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto,

è inferiore a alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

- per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento;
- per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;
- per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento;

c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Nel primo comparto (titoli e assimilati) rientrano tutti i beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del Tuir, nonché le quote di partecipazioni nelle società di persone "commerciali". La circolare n. 25/E del 4/5/2007 ha chiarito che non rientrano le azioni proprie, i crediti commerciali e i crediti per rimborsi di imposte.

Nel secondo comparto (immobili) rientrano, invece, le immobilizzazioni e i beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972. In generale, ci si riferisce ai terreni, ai fabbricati e alle navi, escluse le unità da diporto; la stessa circolare n. 25/E ha chiarito che sono esclusi i beni concessi in usufrutto, a condizione che lo stesso sia a titolo gratuito e a favore di soggetti diversi dai soci o familiari. Sono escluse, inoltre, le immobilizzazioni in corso (in quanto non idonee a produrre proventi) e gli immobili merce (in quanto non compresi tra i beni indicati nel primo comma dell'articolo 30).

# Il commercialista telematico

Nel terzo comparto (altre immobilizzazioni) rientrano gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali e gli altri beni indicati alla voce B, II, 4) dello stato patrimoniale.

I beni concorreranno nei tre comparti sulla base del loro valore fiscale, secondo i criteri previsti nell'articolo 110, comma 1 del Tuir.

Le disposizioni sulle società non operative non si applicano:

- 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

I ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti "non operativi" si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:

- a) l'1,50 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo

# Il commercialista telematico

unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

- per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale e' ridotta al 3 per cento;
- per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;
- per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;

c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria.

Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo' richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,

# Il commercialista telematico

adottati a seguito delle istanze di disapplicazione, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali e' consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello.

**IL SOFTWARE – IN EXCEL – SEMPLICISSIMO – HA UN PREZZO  
DI SOLI 24 EURO, iva compresa  
... per acquistarlo clicca QUI, poi su “software” e quindi su “proseguì”**

## **FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE**

L'applicazione vuole essere un utile strumento per verificare, attraverso il test di operatività, se la società può essere o no considerata fiscalmente “di comodo”.

Prima di procedere all'inserimento dei dati è possibile intestare il file in elaborazione per la successiva archiviazione mediante l'inserimento dei dati anagrafica dello studio.

Attraverso il secondo bottone del menu principale, si inizia l'inserimento dei dati, a partire dalla intestazione della società per conto della quale i conteggi sono eseguiti. Si clicca poi su “calcola”.

A questo punto i primi dati da inserire sono quelli relativi ai ricavi, agli incrementi delle rimanenze ed ai proventi non straordinari maturati nel triennio precedente (o nell'eventuale minor periodo se la società è iniziata da meno di tre anni); si tratta dei dati ricavabili direttamente dal bilancio: alle voci A1 e A5 del conto economico per quanto riguarda i ricavi ed i proventi non straordinari, e dalla somma delle variazioni positive delle voci A2, A3 e B1 1 per quanto riguarda gli incrementi delle rimanenze.

Occorre poi specificare il numero degli esercizi da prendere in considerazione che nella generalità dei casi sarà 3 di tre anni, ma potrebbe essere di due se la società ha iniziato l'attività nell'anno precedente. Nel primo esercizio le disposizioni sulle società non operative non trovano applicazione.

# Il commercialista telematico

Si passa quindi all'inserimento dei dati dei titoli ed assimilati, immobili ed altre immobilizzazioni al fine di calcolare i ricavi presunti in base alle disposizioni di legge.

Prima di tutto si clicca sul bottone "aggiungi" e si inizia l'inserimento dei relativi dati:

- tipologia del bene (con un menu a tendina che guida l'utente);
- descrizione, libera, per meglio individuare il bene;
- il periodo di possesso del bene nel corso del triennio (occorre indicare le date);
- l'importo

e poi si clicca su "aggiungi".

L'applicazione procede automaticamente ai conteggi.

Per eliminare un bene inserito occorre posizionarsi con il mouse sulla riga "descrizione" e poi cliccare su "elimina".

L'applicazione segnala se la società risulta fiscalmente non operativa ed in tal caso segnala automaticamente il reddito minimo.

E' previsto anche il riquadro IRAP per l'adeguamento del valore della produzione su cui calcolare l'imposta: al reddito minimo dovranno essere aggiunte le eventuali spese sostenute per retribuzioni, compensi ai collaboratori, compensi per prestazioni di lavoro autonomo e gli interessi passivi.

## **REQUISITI TECNICI**

Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima 1024x768.

**IL SOFTWARE – IN EXCEL – SEMPLICISSIMO – HA UN PREZZO**

**DI SOLI 24 EURO, iva compresa**

**... per acquistarlo clicca QUI, poi su "software" e quindi su "prosegui"**